



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per li trasporti e la navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 3 – Motorizzazione Civile di Torino

AVVISO ALL'UTENZA

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di circolazione di prova- DPR 24 novembre 2001, n. 474 come modificato dal DPR 21 dicembre 2023, n. 229.
Circolare DGM n. 12666 del 2 maggio 2024.

Si invita l'utenza intestataria di targhe prova nonché gli Studi di consulenza automobilistica, a prendere atto delle nuove disposizioni di cui all'oggetto, dettagliatamente esposte con la Circolare indicata.

In particolare si chiede di porre particolare attenzione al numero massimo di autorizzazioni rilasciabili; il nuovo Regolamento infatti (art. 1, comma 1-bis) prevede un numero massimo di autorizzazioni rilasciabili in capo a ciascuno dei soggetti elencati al par. 2.1 della Circolare, commisurato al numero di dipendenti occupati nonché al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia durata non inferiore a dodici mesi, che non può comunque eccedere le 100 autorizzazioni.

Il rapporto è stato fissato in 1 autorizzazione ogni 5 addetti, costituiti dalla somma dei dipendenti (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato) e dei collaboratori (con contratto di agenzia non inferiore a dodici mesi).

Se la somma dei dipendenti e collaboratori è inferiore a 5, è comunque rilasciata 1 sola autorizzazione.

Ora, rimandando tutti gli interessati ad una attenta e scrupolosa lettura della Circolare di cui trattasi, si rammenta che tutte le autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate fino al 28 febbraio 2024 conservano validità sino alla loro scadenza annuale.

Tutte le autorizzazioni in scadenza a decorrere dal 29 febbraio 2024 sono rinnovate a condizione che l'operatore, tenuto conto del numero dei dipendenti e dei collaboratori

impiegati, non sia già titolare di un numero complessivo di autorizzazioni che eccedono il numero rilasciabile.

A titolo esemplificativo, per l'operatore che sia già titolare di 15 autorizzazioni in corso di validità e che, in ragione del numero di dipendenti e collaboratori impiegati, possa ottenerne solo 10, l'UMC dovrà disporre il diniego di rinnovo (e dunque la revoca) delle 5 autorizzazioni in sovrannumero, man mano che queste vengano a scadenza.

In tal caso, l'operatore è tenuto alla restituzione all'UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza, delle autorizzazioni e delle relative targhe revocate.

Poiché è fatta salva, in ogni momento, la possibilità per ciascun operatore di restituire volontariamente le autorizzazioni e le targhe di prova in sovrannumero, si invitano tutti gli intestatari di targhe prova a procedere appunto in maniera volontaria alla restituzione di tali targhe, avvalendosi della collaborazione degli Studi di consulenza, evitando così il conseguente contenzioso.

Si evidenzia, infine, che la restituzione, in sé considerata, dell'autorizzazione e/o della relativa targa, non è soggetta al pagamento di tariffe, nemmeno nel caso in cui la restituzione avvenga volontariamente da parte dell'operatore che sia titolare di autorizzazioni in sovrannumero.

Nel caso di mancata restituzione volontaria questo Ufficio procederà alla revoca con provvedimento motivato ed in tal caso il titolare sarà tenuto alla restituzione all'UMC, anche per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica, dell'autorizzazione e della relativa targa entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

Trascorso inutilmente il predetto termine, l'UMC comunicherà la mancata restituzione ai competenti Organi di Polizia Stradale per il ritiro dell'autorizzazione revocata e della relativa targa.

Torino, 7 maggio 2024

**Il Direttore
dr.ssa Stefania Bosio**